



Circolare Informativa

n°52/2013

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E RILASCIO DEL DURC



INDICE

Premessa	<i>pag.3</i>
1) Oggetto e ambito di applicazione	<i>pag. 3</i>
2) Modalità di rilascio del DURC	<i>pag.3</i>
3) DURC “Ex art.13-bis, co.5 D.L. n.52/2012”	<i>pag.4</i>
4) Modalità di utilizzo del DURC “Ex art.13-bis, co.5 D.L. n.52/2012”	<i>pag.4</i>



Premessa

Con la circolare n.40 del 21 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni circa la corretta applicazione di quanto normativamente disposto dal D.L. n.52/2012 art.13-bis e dal D.M. del 13 marzo 2013.

Tali disposizioni consentono il rilascio del DURC “*in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle P.A. di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto*”.

La circolare ministeriale si prefigge lo scopo di superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità - *poiché debitorici nei riguardi degli Istituti e/o delle Casse edili* – nonostante fossero creditrici nei confronti delle P.A..

Con il nuovo meccanismo si consente alle imprese creditrici di poter utilizzare il DURC ai fini di continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

Premesso ciò, ritenevamo doveroso elaborare un approfondimento avente ad oggetto le delucidazioni fornite al riguardo dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.

1) OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

In base a quanto disposto dal D.M. del 13 marzo 2013 gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti al rilascio del DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti vantati nei riguardi della Pubblica amministrazione.

I crediti che danno diritto al rilascio del DURC devono presentare delle peculiarità ossia, devono essere vantati nei riguardi delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre devono essere certi, liquidi ed esigibili e “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”.

2) MODALITA' DI RILASCIO DEL DURC

L'art.2 del D.M. del 13 marzo 2013 specifica che “**In presenza della certificazione dei crediti gli Enti (Istituti previdenziali e Casse Edili) devono emettere il DURC precisando:**

- **che il rilascio è avvenuto secondo quanto disposto ai sensi del co.5 art.13-bis del D.L. n. 52/2012;**
- **l'importo del relativo debito contributivo;**
- **gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”.**

Il DURC viene rilasciato su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati, pertanto laddove il documento venga richiesto d'ufficio da parte di una P.A. il soggetto interessato dovrà asserire di vantare



crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica e che, di conseguenza il DURC dovrà essere acquisito ex art. 13 bis, co.5 D.L. n.52/2012”.

Con la circolare n.40/2013, Il Dicastero sottolinea che il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione stessa all'interno della Piattaforma informatica.

Nello specifico ai fini del rilascio del DURC, gli Istituti previdenziali e le Casse edili potranno verificare attraverso la predetta Piattaforma ed il codice di cui sopra, l'esistenza delle certificazioni di credito.

Difatti, la Piattaforma sarà in grado di produrre un documento informatico tale da attestare l'esistenza del credito certificato e la sua disponibilità al momento della richiesta e dell'emissione del DURC.

Secondo le indicazioni fornite dalla circolare in esame, nelle more relative all'implementazione della procedura informatica la verifica da parte degli Enti dovrà essere eseguita sulla base delle certificazioni rilasciate sempre dalla Piattaforma e trasmesse via PEC ovvero, esibite agli Istituti previdenziali ed alle Casse Edili dal soggetto interessato sotto la sua responsabilità penale ed in fase di regolarizzazione secondo quanto disposto dall'art.7 co.3 del D.M. 24 ottobre 2007.

E' importante sottolineare che, nonostante il carattere speciale della disposizione normativa di cui all'art.13-bis co.5 del D.L. n.52/2012, la stessa non comporta alcuna deroga alla disciplina contenuta nel D.L. n.69/2013 “Decreto del Fare” che all'art.3 co.5 dispone che il DURC abbia una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

3) DURC “EX ART.13-bis, co.5 D.L. n.52/2012”

Il DURC in esame dovrà contenere esplicitamente i seguenti elementi:

- dicitura di emissione “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”;
- importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell'Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
- gli estremi della certificazione o delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell'ammontare complessivo disponibile;
- l'eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

4) MODALITA' DI UTILIZZO DEL DURC “EX ART.13-bis, co.5 D.L. n.52/2012”

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva viene impiegato per le finalità previste dalle



disposizioni normative, ivi compresa anche la verifica della *dichiarazione sostitutiva* circa il requisito di cui all'art.38 co.1 lett. i) del D.Lgs. n.163/2006.

A riguardo rammentiamo che tale ultima disposizione statuisce che: *“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, né possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali”*.

Laddove il DURC venga utilizzato ai fini del pagamento da parte delle P.A. degli stati di avanzamento lavori ovvero, delle prestazioni per servizi e forniture, in tal caso trova applicazione unicamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art.4 co.2 del D.P.R. n.207/2010.

Come si ricorderà, la disposizione normativa introduceva un meccanismo particolare attraverso il quale, *in presenza di un DURC che evidenziava delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali ed alle Casse edili, le Stazioni Appaltanti si sostituivano al debitore principale versando in tutto o, in parte e direttamente agli organismi sopraindicati le somme dovute in forza del contratto di appalto.*

Con il D.M. del 13 marzo 2013 sono state ampliate le ipotesi concernenti l'esercizio del potere sostitutivo da parte della stazione appaltante, **nello specifico tale potere viene esteso anche con riguardo alle erogazioni a carico delle P.A. a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti che sino titolari di crediti certificati.**

Operando in tal modo **viene statuito il principio secondo il quale, la P.A. laddove sia obbligata ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, deve obbligatoriamente garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC,** pertanto l'operatività della P.A. non è più limitata soltanto alle somme dovute quale corrispettivo per lavori e prestazioni rese nell'ambito dei contratti pubblici ma viene amplificata.

Tale previsione normativa è stata ulteriormente confermata dall'art.31 del D.L. n.69/2013 (convertito nella Legge n.98/2013) che, ha disposto *“l'applicazione dell'istituto dell'intervento sostitutivo nell'ipotesi di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell'effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere”*.

Successivamente, gli Istituti previdenziali e le Casse Edili, con proprie interventi definiranno l'iter amministrativo sulla base del quale dovranno essere applicate le disposizioni normative in esame.

Infine la circolare ministeriale specifica che, **con riguardo alla possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuare una cessione ovvero, ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo,** comprovata dall'esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

Operativamente questo significa che in caso di cessione o anticipazione, il soggetto titolare dei crediti certificati deve richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all'intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione



contributiva alla data di conclusione dell'istruttoria per il rilascio del DURC stesso.

Come di consueto, la Scrivente Struttura si riserva di fornire ulteriori interventi non appena gli Istituti previdenziali e le Casse Edili si pronunceranno in materia.

I nostri uffici, come di consueto, saranno disponibili per gli opportuni e/o necessari chiarimenti e confronti.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro